

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 439**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore MASSIDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006**

—————

Modifica degli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna,  
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia  
di entrate della regione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le entrate della regione autonoma della Sardegna sono disciplinate dal titolo III dello Statuto speciale, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Nel corso degli anni, le casse regionali sono state progressivamente depauperate in virtù di interpretazioni restrittive da parte degli uffici finanziari statali e delle modifiche introdotte nel sistema tributario nazionale.

Il presente disegno di legge costituzionale propone di modificare l'intero sistema finanziario della regione Sardegna, attraverso una modifica delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto le modifiche delle disposizioni del titolo III recante «Finanze - Demanio e patrimonio» sono possibili con legge ordinaria, su proposta del Governo o della regione, sentita in ogni caso la regione.

Il sistema che si verrebbe a creare a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge costituzionale sarebbe simile a quello della Valle d'Aosta per quanto attiene il paniere e la misura dei tributi compartecipati.

L'attuale regime basato sulla compartecipazione ai tributi statali riscossi nel territorio

della regione sarebbe trasformato in acquisizione della titolarità dei medesimi tributi, portandoli tutti alla quota dei nove decimi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per la quale si passa da un regime di contrattazione ad un regime di quota fissa.

Congiuntamente alla titolarità dei tributi, è previsto il passaggio delle strutture e del personale statale preposti alla gestione dei tributi in esame.

Gli obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge costituzionale sono da inquadrare nella necessità di attuare in maniera coerente ed efficace il federalismo fiscale, in armonia con quanto già conseguito con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo regime fiscale, se da una parte comporterà maggiori oneri a carico della regione, derivanti dalla loro gestione, dall'altra attribuirà alla regione stessa maggiore possibilità di manovra anche in relazione alle politiche di incentivazione fiscale.

Il disegno di legge costituzionale consta di un unico articolo che reca le modifiche degli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche fiscalmente domiciliate nella regione e dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone giuridiche prodotto nella regione, anche se riscosse fuori del territorio regionale;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, di registro o dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile in sostituzione anche parziale dell'imposta di registro;

c) dai nove decimi delle imposte ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della regione o su di essi esistenti;

d) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni relative a transazioni di beni o di altre attività esistenti nel territorio della Regione;

e) dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse e delle lotterie nazionali soggetti a regime di monopolio, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della Regione;

f) dai nove decimi del gettito di tutte le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riscosse nel territorio della Regione;

g) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché delle ritenute operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio regionale sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

h) dai nove decimi del gettito delle accise applicate dallo Stato su tutti i prodotti ottenuti da lavorazioni eseguite nella Regione;

i) dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi consumati nella Regione;

l) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativo alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel territorio della Regione;

m) dai nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio della Regione;

n) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

o) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con la legge in conformità ai principi del sistema tributario dello Stato;

*p)* dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

*q)* da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

*r)* dai nove decimi delle somme riscosse dalle pubbliche amministrazioni, nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sanzioni amministrative e penali.

Nelle entrate spettanti alla Regione sono altresì comprese quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione.

La Regione, nell'ambito del proprio territorio, è titolare dei tributi elencati dal presente articolo e acquisisce le strutture statali operanti per la gestione degli stessi tributi.

Alla Regione è riconosciuto il costo relativo al trasferimento del personale e delle strutture statali.

I decimi residuali non acquisiti dalla Regione ai sensi del presente articolo sono devoluti allo Stato»;

*b)* l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, ha facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni relative ai tributi di cui all'articolo 8».





